

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1982

Riscatto delle ferrovie Terni - Ponte San Giovanni - Umbertide  
e assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni sottese alla presentazione del presente disegno di legge sono le medesime che hanno determinato l'inserimento delle norme in questione nel testo del disegno di legge finanziaria 1982.

La mancata trasformazione in legge della dichiarazione di riscatto delle ferrovie Terni-Ponte San Giovanni-Umbertide con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro disposta dal disegno di legge finanziaria, non è infatti conseguente ad una volontà negativa espressa dal Parlamento — chè anzi in sede di prima lettura ha approvato tale norma — ma il risultato di una procedura d'urgenza richiesta dai tempi obbligati di approvazione della legge

finanziaria, che hanno imposto lo stralcio dei numerosi articoli in discussione.

Si ritiene pertanto necessaria una norma che ha in sè i caratteri dell'opportunità e dell'urgenza legati ad una realtà locale che assume rilevanza anche a livello nazionale, tanto da aver giustificato un intervento nel contesto delle misure di politica di bilancio 1982.

È nota a questo riguardo la posizione favorevole della regione Umbria che vede nella soluzione individuata nella norma oggetto di questo disegno di legge le condizioni idonee all'attuazione piena delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È dichiarato il riscatto delle ferrovie Ter-ni-Ponte San Giovanni-Umbertide con di-ramazione Ponte San Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro in concessione alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine nonchè l'assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — a mezzo di un commissario e di un vice commissario da nominarsi tra i funzionari della stessa Direzione generale aventi la qualifica di dirigente generale i quali, per il periodo di espletamento dell'incarico, saranno collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi delle vigenti norme.

Allorquando diverrà operativa per la regione Umbria la delega delle funzioni in materia di ferrovie concesse di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cesserà la gestione diretta da parte del Ministero dei trasporti.

L'indennizzo da corrispondere alla Società concessionaria è determinato nell'importo di lire 4.239.000.000, che sarà versato alla Società stessa, previa consegna di tutti i beni di cui agli articoli 186 e 187 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio effettuato dalla Società concessionaria fino alla consegna delle linee, il Ministero dei trasporti è autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione della sovvenzione annua, oltre quella già effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1982.